



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GATTI, CASSON, D’ADDA e MANASSERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2014

Misure previdenziali a tutela dei lavoratori ex esposti all’amianto

ONOREVOLI SENATORI. - L'amianto (chiamato anche asbesto) è un minerale naturale a struttura fibrosa, presente anche in Italia, appartenente alla classe chimica dei silicati. Esso è potenzialmente indistruttibile in quanto resiste sia al fuoco che al calore, nonché agli agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. Per le sue caratteristiche di resistenza e di forte flessibilità è stato ampiamente usato nell'industria e nell'edilizia, benché - già negli anni '40 del secolo scorso - fosse stato scientificamente dimostrato che si trattava di una sostanza altamente nociva per la salute, risultata poi avere anche effetti cancerogeni.

Dopo oltre venti anni di processi civili e penali, nel 1992 fu finalmente approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che prevedeva il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico.

Purtroppo la predetta legge è stata solo parzialmente attuata, come pure il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, attuativo di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti climatici, fisici e biologici, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto. L'emergenza amianto non è, infatti, finita con la chiusura delle fabbriche: l'amianto è un nemico subdolo,

che colpisce a distanza anche di molti anni e che continua a fare vittime ancora oggi.

Anzi, secondo recenti studi scientifici, il picco delle malattie provocate dall'esposizione all'amianto sarà raggiunto nei prossimi 15 anni. Secondo le stime dell'Osservatorio nazionale amianto, l'associazione *onlus* che raggruppa lavoratori ex esposti, familiari delle vittime, medici, ricercatori, avvocati, ingegneri, i mesoteliomi con esito infausto sono circa 1.500 l'anno, i tumori polmonari almeno 3.000 e, se si aggiungono le altre patologie asbesto-correlate, si arriva a oltre 5.000 morti per amianto ogni anno.

Si tenga poi presente che sono 15.845 i mesoteliomi maligni diagnosticati dal 1993 al 2008. Non solo. Sono ben 34.000 i siti ancora contaminati da amianto secondo la Mappatura condotta da INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni; 32 milioni le tonnellate di amianto ancora presenti sul territorio e 85 anni il tempo necessario per le bonifiche con gli attuali ritmi di smaltimento.

Le finalità del disegno di legge

Il presente disegno di legge intende intervenire in tema di previdenza dei lavoratori ex esposti all'amianto, siano essi dipendenti o autonomi la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale. L'applicazione concreta della normativa già specificamente prevista per i suddetti e alcuni interventi legislativi in materia pensionistica hanno mostrato alcune contraddizioni e problemi, a partire dall'esclusione dai benefici previdenziali dei lavoratori auto-

nomi la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale.

Contraddizioni, problemi ed esclusioni che con questa proposta si vogliono rimuovere.

A tal fine, sembra utile precisare quali sono le condizioni per accedere alle varie tipologie di maggiorazione per amianto a fini pensionistici.

Il beneficio previdenziale derivante da esposizione all'amianto, che viene escluso per i lavoratori autonomi, può variare in dipendenza dell'evento che lo ha determinato e del momento in cui è stato richiesto. In particolare, sono previsti:

a) una maggiorazione dell'1,5 per cento ai fini del diritto e del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti l'esposizione all'amianto per i lavoratori che, a causa di tale esposizione, abbiano contratto o contraggano una malattia professionale (articolo 13, comma 7, legge n. 257 del 1992);

b) una maggiorazione dell'1,25 per cento ai fini del diritto e del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti un'esposizione qualificata pari a 0,1 fibre per centimetro cubo per oltre dieci anni (articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992). La domanda per ottenere tale beneficio doveva essere presentata entro il 2 ottobre 2003;

c) una maggiorazione dell'1,25 per cento solo ai fini del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti un'esposizione qualificata pari a 100 fibre litro per almeno dieci anni. La domanda per ottenere tale beneficio doveva essere presentata tra il 3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005. Il beneficio si applica ai lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette in precedenza all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre

2003, n. 350; decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004). Tale beneficio si applica anche ai lavoratori dipendenti di aziende destinatarie di atti di indirizzo ministeriali che avessero già ricevuto la relativa certificazione dall'INAIL. Con gli atti di indirizzo si considera presunta l'esposizione per tutti i lavoratori di un determinato comparto;

d) un prolungamento dei periodi di esposizione per i lavoratori dipendenti di aziende già destinatarie di atti di indirizzo (articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007); la maggiorazione può variare in relazione al momento in cui è stata presentata la prima domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto. I lavoratori interessati dovevano presentare domanda di prolungamento entro e non oltre l'11 maggio 2009 (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 12 maggio 2008).

Partendo da questo quadro, il disegno di legge interviene modificando alcuni aspetti della normativa che a vario titolo incide sul quadro previdenziale dei lavoratori in oggetto.

L'articolo 1 definisce i lavoratori esposti all'amianto, precisando che per questi si intendono i lavoratori dipendenti che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto e i lavoratori autonomi, la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale, che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto.

L'articolo 2 interviene sull'ambito di applicazione della cosiddetta «decorrenza Sacconi» prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; attualmente, mentre

per i lavoratori dipendenti che hanno i benefici da esposizione ad amianto la decorrenza non è più in vigore dal 1° gennaio 2012, per i lavoratori autonomi rimane la decorrenza. Al fine di estendere anche ai lavoratori autonomi ex esposti la disapplicazione della decorrenza si interviene sui commi 1 e 2, lettera *b*), dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010.

L'articolo 3 del disegno di legge intende intervenire sulla aspettativa di vita dei suddetti lavoratori.

Coloro che nell'arco della propria esperienza lavorativa sono venuti a contatto con l'amianto hanno indubbiamente una aspettativa di vita inferiore rispetto a coloro che hanno lavorato in un ambiente non contaminato. Tuttavia, come previsto dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, «A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di

vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente».

La presente proposta prevede invece la non applicazione per questi lavoratori, nel calcolo della pensione, dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita dei loro requisiti anagrafici quando ciò implichi un abbassamento del valore dell'assegno.

Infine, il disegno di legge interviene modificando l'articolo 13, commi 7 e 8, della legge n. 257 del 1992, introducendo i lavoratori autonomi la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale tra i beneficiari degli interventi previsti nei due commi e definendo il beneficio previsto, fissato attualmente a 1,25 per chi è stato esposto per almeno dieci anni, in modo proporzionale alla durata dell'esposizione (0,125 per ogni anno di esposizione sino ad un massimo di dieci), questo in ragione delle caratteristiche ormai accertate della morbilità determinata dall'esposizione all'amianto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intendono per lavoratori ex esposti all'amianto:

a) i lavoratori dipendenti che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

b) i lavoratori autonomi, la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale, che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto.

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. Ai lavoratori ex esposti all'amianto non si applicano i commi 1, lettera *b)*, e 2, lettera *b)*, dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3.

(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)

1. Ai lavoratori ex esposti all'amianto non si applica il comma 2, primo periodo, del-

l'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a meno che l'applicazione del medesimo comma non comporti un aumento del valore dell'assegno.

Art. 4.

(Modificazioni all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato)

1. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori dipendenti che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto e per i lavoratori autonomi, la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per i lavoratori dipendenti che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto e per i lavoratori autonomi, la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale, che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro

le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 0,125 per ogni anno di esposizione fino a dieci anni e comunque fino ad un massimo di dieci anni».

